


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - Milano n. 1/2 - genn./febb. 1977



L'illecito fiscale e le imposte dirette - Il sistema sanzionatorio

Una panoramica dei vari illeciti fiscali, con riferimento alla fase in cui si trova l'obbligazione tributaria, e in funzione del tipo di sanzione prevista dalla legge. Una tabella sinottica delle varie sanzioni con riferimento alle diverse violazioni.

Se redditi si evadono, se infrazioni si commettono nascono illeciti sanzionabili. L'illecito fiscale nei suoi tratti generali, inerendo sempre ad una situazione di irregolarità del contribuente nei confronti dell'ente impositore può essere trattato in modo generale; l'identificazione delle singole infrazioni e delle correlative sanzioni, essendo il tutto da porre in relazione a specifici obblighi tipici dei vari tributi, non può essere generalizzata e quindi deve essere trattata singolarmente caso per caso: possiamo sintetizzare nella fig. 1 un quadro generale degli illeciti fiscali con riferimento alla fase in cui trovasi l'obbligazione tributaria.

Gli illeciti possono essere anche classificati non più in base ed in riferimento alla fase in cui trovasi l'obbligazione tributaria (accertamento/riscossione) bensì in funzione del tipo di sanzione prevista dalla legge (v. fig. 2).

Esaminiamo ora in modo più approfondito le fattispecie già sopra delineate.

I reati (illeciti penali)

Vi sono due tipi di reati a ciascuno dei quali è applicabile la relativa sanzione:

- a. reati delitti (reclusione e multa);
- b. reati contravvenzionali (arresto e ammenda).

Per quanto riguarda in particolare i delitti, la materia è trattata dall'art. n. 56 del DPR n. 600/73 e dagli artt. n. 92-97 del DPR n. 602/73. Esaminando tali disposizioni si rileva che le ipotesi delittuose si possono compendiare nella lata fattispecie della frode fiscale attuata tramite:

1. incompleta, infedele, omessa dichiarazione il cui aspetto sanzionatorio è così delineato:
 - a. reclusione da 6 mesi a 5 anni, per evasione di imposta superiore ai 5 milioni, se l'evasione d'imposta non supera i 5 milioni, la multa è da L. 200.000 a L. 2.000.000, viceversa nei casi di evasione di imposta definitivamente accertata superiore a lire 5.000.000, la multa non può essere inferiore all'imposta;
 - b. pena pecuniaria;
 - c. multa.

Fig. 1

		Inosservanze afferenti obblighi
a. Illecito commesso in sede di accertamento		- di dichiarazione, di denuncia, di posizioni varie - di contabilità - di osservanza e rispetto delle facoltà attribuite agli organi preposti all'accertamento ed al controllo
b. Illecito commesso in sede di versamento		- a mezzo c/c postali - versamento diretto all'esattoria di ritenute alla fonte - versamento diretto all'esattoria di imposte dovute in base a dichiarazione

Fig. 2

	Delitti	Reclusione Multa
a. Illeciti penali o reati	Contravvenzioni	Arresto Ammenda
b. Illeciti amministrativi		Pena pecuniaria Soprattassa
c. Sanzioni civili		Indennità di mora Interessi ecc.

2. Indicazione di passività inesistenti, dichiarazioni o attestazioni fraudolente del sostituto di imposta e qualunque altro fatto fraudolento diretto a sottrarre imposte sui redditi (sono applicabili le stesse sanzioni di cui al punto 1).
3. Fatti delittuosi generici concretizzati in atti fraudolenti diretti a sottrarre redditi a tassazione (ipotesi di

- frode fiscale generica) (sono applicabili le stesse pene di cui al punto 1).
4. Omessa denuncia della mancanza di scritture contabili da parte degli amministratori e componenti degli organi di controllo; è applicabile la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 (in particolare si rammenta che anche la mancanza del registro delle elaborazioni meccanografiche deve essere dichiarata sotto la responsabilità degli amministratori e sindaci).
 5. Reati contravvenzionali di una «certa gravità» connessi all'adempimento degli obblighi del sostituto di imposta nei casi in cui le somme non dichiarate superino i duecento milioni; si applica in questa ipotesi, oltre la pena pecuniaria, l'arresto da 3 mesi a 3 anni.

Unico organo competente circa la cognizione dei reati è l'autorità giudiziaria; tuttavia l'azione penale non può generalmente essere iniziata prima che l'accertamento (atto amministrativo) sia diventato definitivo.

Gli illeciti di carattere amministrativo

Devono essere collocati nell'ampia categoria degli «illeciti fiscali» tutte le violazioni connesse a:

1. obblighi di fare (facere) (connessi all'accertamento delle imposte)
2. obblighi di sopportare (pati).

Tali obbligazioni che possono avere come oggetto un «facere» od in «pati», si identificano in:

facere

- a. obbligo della tenuta dei registri obbligatori
- b. obbligo di dichiarazione e versamento
- c. obbligo di ritenuta ed esercizio della rivalsa

pati

- d. obbligo di sottostare all'esercizio della facoltà di controllo degli uffici.

Di particolare gravità appare la sanzione prevista dall'art. n. 97 del DPR n. 602 - 3° comma, connessa alla violazione di un obbligo di «facere» consistente nel versamento dell'imposta; è ivi previsto il fallimento fiscale con azione promossa dall'Intendente di Finanza, e fermo restando l'applicazione della pena pecuniaria da L. 50 mila a lire 300.000, nell'ipotesi di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore a L. 500.000 ed è afferente imposte sui redditi di impresa.

Le sanzioni di carattere civile

Le sanzioni di carattere civile connesse sempre al mancato adempimento di un obbligo di «facere», sono costituite da:

- a. indennità di mora

- b. interessi per mancato, omesso od insufficiente versamento diretto
- c. interessi per ritardata iscrizione
- d. interessi per prolungata rateazione.

E' interessante ricordare in questa sede che le cosiddette esimenti speciali, in virtù delle quali si rendono applicabili le sole pene pecuniarie, stanti obiettive condizioni di incertezza sia sulla portata che sull'ambito di applicazione delle norme, riguardano solo i seguenti illeciti:

- a. dichiarazione incompleta o infedele o tardiva
- b. indebite detrazioni di imposta
- c. impossibilità economica comprovata, nei casi di morosità semplice.

L'applicabilità o meno dell'«esimente», è di esclusiva competenza degli organi del contenzioso.

Il sistema delle sanzioni accessorie e sanzioni indirette

Si deve precisare che le sanzioni «accessorie» (provvedimenti provvisori) si aggiungono ad altre sanzioni principali connesse alle varie ipotesi di illecito fiscale.

Dette sanzioni accessorie sono graduate in relazione alla gravità dell'illecito e della relativa sanzione principale.

Le sanzioni «indirette» che non hanno carattere civilistico o penale e comportano per l'inadempiente uno stato di difficoltà o di sofferenza connesso a deroghe di carattere eccezionale imposte dai supremi fini dell'accertamento dei tributi.

Ciò premesso, identifichiamo le seguenti principali categorie di sanzioni accessorie:

- a. sanzioni accessorie connesse alla condanna alla reclusione per un periodo di 3 anni (ai sensi dell'art. n. 140 c.p. le sanzioni accessorie sono applicabili anche in sede di istruttoria e/o di giudizio):
 1. interdizione dai pubblici uffici
 2. interdizione dall'esercizio di un'arte o professione
 3. incapacità ad esercitare uffici direttivi
 4. cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori
 5. cancellazione dagli elenchi dei fornitori della pubblica amministrazione;
- b. sanzioni accessorie connesse all'arresto o al pagamento di una multa non inferiore a 1 milione di lire:
 1. esclusione per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, dalla borsa per agenti di cambio e commissionari
 2. decadenza dell'agevolazione di non prestare cauzione
 3. cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e fornitori della pubblica amministrazione
 4. decadenza da incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria
 5. incompatibilità con l'ufficio di membro di una commissione tributaria

Fig. 1

Violazioni	Norma	Sanzioni
	DPR n. 600/73	
Omessa dichiarazione dei redditi (artt. 1 e 6) - nei casi di liquidazione trasformazione e fusione (artt. 10 e 11)	Art. 46	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta e, comunque non inferiore a lire 50.000
- se le imposte non sono dovute	Art. 46	- pena pecuniaria da L. 50.000 a lire 500.000 per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
- se il dipendente non presenta il certificato di sostituto di imposta (incompleta dichiarazione di redditi)	Art. 46	- pena pecuniaria ridotta a L. 10.000.
- dei singoli redditi posseduti	Art. 46	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'ammontare delle imposte o maggiori imposte dovute sui redditi non dichiarati
- se il reddito definitivamente accertato supera per oltre un quarto il reddito netto dichiarato anche se la differenza dipende da indeducibilità di spese, passività e oneri	Art. 46	- pena pecuniaria da 1 a 2 volte la maggiore imposta dovuta
Tardiva dichiarazione dei redditi: - se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore ad un mese	Art. 46	- le stesse pene pecuniarie previste per i casi di omessa dichiarazione ridotte a 1/4
Omissione o incompletezza di elementi, copie e allegati		
Omissione degli elementi prescritti dall'art. 2 (generalità, domicilio fiscale) ed art. 4 (natura giuridica, ragione sociale) art. 5 (dichiarazione delle società semplici)	Art. 48	- Pena pecuniaria da L. 50.000 a lire 500.000.
Omissione o incompletezza degli elementi prescritti dall'art. 2 (disponibilità aereomobili ecc.) e art. 7 (dichiarazione sostituti di imposta)	Art. 48	- pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Omissione o incompletezza degli allegati (artt. 3, 5, 6, 7, 10, 11)	Art. 48	- pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Omessa presentazione della copia delle dichiarazioni per il Comune	Art. 48	- pena pecuniaria di L. 20.000.
Non conformità della copia all'originale	Art. 48	- pena pecuniaria di L. 20.000.
Non conformità della dichiarazione al modello approvato dal Ministero	Art. 48	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
Omessa presentazione dichiarazione: - prevista dall'art. 7 del DPR n. 600 del 1973	Art. 47	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'ammontare complessivo delle ritenute non dichiarate.
Infedele dichiarazione: - se l'ammontare imponibile oggetto di ritenuta dichiarato è inferiore a quello definitivamente accertato	Art. 47	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte la differenza
Incompleta dichiarazione: - se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti	Art. 47	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
Indebita detrazione di imposta	Art. 49	
Indebita detrazione di reddito	Art. 49	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte la maggiore imposta dovuta
- artt. 17 e 24 DPR n. 598 1973 (riporto delle perdite e compensazioni tra perdite e utili)		
- art. 7 DPR n. 599/73 (deduzione dei redditi agrari, di impresa e di lavoro autonomo)		
Indebita detrazione d'imposta o indebita deduzione di reddito	Art. 49	- pena pecuniaria da 2 a 4 volte la maggiore imposta dovuta

segue fig. 1

Violazioni	Norma	Sanzioni
- per causa del contribuente o in sede di ritenuta alla fonte		
Omessa denuncia:	Art. 50	- pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 300.000.
- delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento dei redditi dominicali e agrario		
- oltre al termine di cui all'art. n. 26 del DPR n. 597 1973 (31 gennaio dell'anno successivo)		
Dichiarazione omessa, infedele o incompleta:		- pena pecuniaria ex art. 46
- se l'imposta relativa al reddito accertato è superiore a L. 5.000.000	Art. 56	- arresto da 3 mesi a 3 anni - pena pecuniaria ex art. 46
- se l'ammontare è superiore a L. 30.000.000	Art. 56	- arresto non inferiore a un anno e fino a 3 anni
Dichiarazione dei sostituti di imposta:		- pena pecuniaria ex art. 46
- se l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a L. 200.000.000	Art. 56	- arresto da 3 mesi a 1 anno
Sanzioni penali per le seguenti ipotesi delittuose:	Art. 56	
1. chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari bilancio o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguiti ai fini della determinazione dell'imponibile;		- reclusione da 6 mesi a 5 anni - multa da L. 200.000 a L. 2.000.000
2. chiunque al di fuori dei casi previsti indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;		
3. chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'art. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effetti percipienti;		
4. chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute inferiori a quelle effettivamente corrisposte;		
5. chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.		
Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati al punto 1) vengano comunque commessi. Se i fatti indicati al punto 1) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità.		Se i fatti indicati alle lettere a) b) e c) comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a 2 anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati comportano una evasione di imposta di speciale tenuità.
Omessa tenuta:		
- omessa tenuta delle scritture contabili previste dagli artt. 14, 18, 19, 21, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000
Omessa conservazione	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000
- dei documenti e scritture predette, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento		

segue fig. 1

Violazioni	Norma	Sanzioni
Irregolare tenuta: - omessa tenuta dei registri in conformità alle disposizioni dell'art. 22	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 ridotta a 1/5 se le irregolarità sono di scarsa rilevanza
Rifiuto d'esibizione		
Dichiarazione di non possedere		
Sottrazione all'ispezione o alla verifica o comunque impedimento all'ispezione di: - scritture e documenti la cui tenuta e conservazione sia obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, richiesti ai fini dell'ispezione e della verifica ai fini dell'art. 32	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000
Omessa denuncia di mancanza di scritture contabili: - da parte di amministratori componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal decreto	Art. 51	- multa da L. 200.000 a L. 2.000.000
Questionari: omessa e irregolare restituzione: - omessa restituzione di questionari di cui all'art. 51 n. 3	Art. 53	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
- restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere	Art. 53	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
- inottemperanza all'invio di comparizione di cui al n. 2 dell'art. 32	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
Richiesta a pubbliche amministrazioni: - omessa comunicazione	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
- invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
Richiesta alle aziende di credito:	Art. 52	- Per a) e b):
a. certificati e copie dei conti non corrispondenti al vero o incompleti;		- per azienda o istituto: pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000
b. certificati e copie dei conti rilasciati oltre i termini;		- per sottoscrizioni: pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000
c. recidiva nelle violazioni	Art. 52	- scioglimento organi amministrativi
d. violazioni di gravità eccezionale	Art. 52	- revoca autorizzazione esercizio del credito
Richiesta all'amministrazione postale: - violazioni	Art. 53	- pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 per persone responsabili da regolamento postale
Richieste d'ufficio: inottemperanza: - inottemperanza a qualsiasi altra richiesta fatta di ufficio nell'esercizio dei poteri indicati dall'art. 32	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
Ogni altra violazione: - ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal decreto non contemplate espressamente	Art. 51	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000
DPR n 602/73		
Ritardato incompleto o omesso versamento diretto per: - versamenti previsti dall'art. 3, primo comma (omessi o in misura inferiore) - " 2 (accconti per Irpef) - " 3 (Irpeg su dichiarazione annuale) - " 6 (Ilor su dichiarazione annuale)	Art. 91	Soprattassa del 10% delle somme non versate (ridotta al 2% se il ritardo è nei 3 giorni dalla scadenza)

segue fig. 1

Violazioni	Norma	Sanzioni
Versamento* a esattoria incompetente	Art. 93	- pena pecuniaria da 1/20 a 1/10 delle somme versate
Incompletezza delle distinte di versamento di: - distinta prevista dall'art. 6 del decreto; - documento di c/c postale di cui all'art. 7 del decreto per il versamento diretto	Art. 94	- pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000 (L'esattore è obbligato a segnalare l'infrazione all'ufficio imposte)
Mancata o incompleta ritenuta: - per chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte	Art. 95	- salva sanzione per mancato versamento art. 9 - soprattassa pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare non trattenuto
Omesso, incompleto o ritardato versamento di ritenute	Art. 92	- soprattassa pari al 50% ridotta al 10% (dieci per cento) se il versamento è eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza
Omesso incompleto o ritardato versamento di ritenute alla fonte: - a norma dell'art. 23 (sui redditi di lavoro dipendente), art. 24 (sui redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente), art. 25 (sugli interessi e sui redditi di lavoro autonomo), art. 26, comma terzo e quinto (interessi, premi e frutti di non residenti e su altri redditi di capitale) art. 28 (su compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici), da soggetti diversi da amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e da Camere dei Deputati, Senato Corte Costituzionale, Banca d'Italia e Istituti di Credito; - ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, comma primo e secondo (su obbligazioni e titoli similari, e su interessi, premi ed altri frutti, corrisposti da aziende e istituti di credito e amministrazione postale); - ritenute su dividendi (artt. 27 e 73); - ritenute alla fonte altre.	Art. 92	- salve le altre sanzioni (articolo 95) - multa da 1/4 alla 1/2 della somma non versata se: - omesso versamento di ritenute per un ammontare complessivo superiore a L. 50 milioni nel corso di un anno solare; - ritardato di oltre cinque giorni dalla scadenza nei singoli versamenti per ammontare superiore a lire 50.000.000 - interessi di cui all'art. 9
Morosità semplice del pagamento di imposte riscosse mediante ruoli: - omesso pagamento di tutte o dell'unica rata di uno stesso ruolo, quando il relativo ammontare non supera lire 500.000 - idem se commesso da imprese commerciali	Art. 97 Art. 97	- pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000 - pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000 - fallimento fiscale promosso da Intendente di Finanza, anche nei confronti di responsabili solidali nelle stesse condizioni
Pagamento di crediti e contribuenti morosi: - da parte di pubbliche amministrazioni di crediti non pignorabili (art. 77)	Art. 96	- pena pecuniaria pari a 1/10 della somma corrisposta - reclusione fino a 3 anni
Morosità fraudolenta: - il contribuente moroso che al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto sui propri o su altri beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale.		

6. decadenza dalle cariche sociali
7. sospensione dall'esercizio di arti o professioni.

Per quanto riguarda le sanzioni indirette ricordiamo le seguenti:

- a. inefficacia, sul piano delle prove a favore del contribuente, delle scritture contabili non tenute o sottratte all'accertamento (ispezione, verifica, ecc.);
- b. deroga al segreto bancario solo in casi tassativamente indicati e previo parere dell'ispettorato compartimentale ed autorizzazione del presidente della Commissione di 1° grado;
- c. accertamento d'ufficio;
- d. accertamento sintetico.

Il sistema delle sanzioni fin qui descritto potrà meglio essere visualizzato nella fig. 1.

La prescrizione dei reati tributari

Le fonti normative, al riguardo, sono costituite dalla nota legge n. 4 del 7 gennaio 1929 e, per quanto non disposto dalla stessa, dalle norme generali di diritto penale.

La legge del 1929 venne infatti emanata al fine preciso di migliorare il complesso sistema sanzionatorio e, proprio in virtù di questo, essa costituisce la «prelegge» generale del diritto penale tributario; in essa, si notano ampie deroghe alle norme comuni di diritto penale e ciò, è giustificato dal fatto che proprio in virtù dell'interesse particolare cui le stesse norme sono preordinate, gli istituti di diritto finanziario godono di una certa autonomia quale:

- a. applicabilità della legge nel tempo anche laddove siano intervenute norme più favorevoli;
- b. diverso termine di prescrizione per i reati contravvenzionali;
- c. autonoma disciplina delle oblazioni;
- d. improcedibilità per i reati afferenti le imposte fino a che l'accertamento non sia divenuto definitivo (al riguardo, sono previste preoccupanti deroghe).

Altra caratteristica della legge in esame, già definita come prelegge generale è la così detta costanza nel senso che la stessa dispone all'art. 1 2° comma la im-

possibilità di essere abrogata o modificata da leggi posteriori afferenti i singoli tributi, se non per dichiarazione *espresa* del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate.

Esaminando più da vicino la materia, rileviamo:

1. prescrizione di reati contravvenzionali. L'art. 16 della legge n. 4 del 7.1.1929 fissa in tre anni il termine di prescrizione senza discernere, come viceversa è fatto all'art. 157¹ del c.p. fra reati contravvenzionali punibili con l'arresto ovvero, con la sola ammenda;
2. prescrizione in materia di delitti. E' applicabile l'art. 157 del c.p. poiché nell'art. 16 della L. n. 4 del 7.1.1929 è disposto solo in riferimento ai reati contravvenzionali.

In entrambe le ipotesi il termine di decorrenza della prescrizione deve essere identificato non già dal momento in cui il reato è commesso ex art. 158 c.p. bensì dal momento in cui l'imposta e la reattiva eventuale sovrainposta sono divenute definitive in quanto l'azione non ancora sorta non può essere soggetta ad alcun termine di prescrizione.

¹ Prescrizione estingue il reato:

1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6. in diciotto mesi, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.